

OSSERVA

1. Con ordinanza in data 18 marzo 2003 il G.I.P. del Tribunale di (omissis) dichiarava non luogo a provvedere, con conseguente trasmissione degli atti al competente pubblico ministero, in merito all'istanza di (omissis) - sottoposto, quale indagato per il reato di pluriaggravato, alla misura cautelare della detenzione in carcere - di revoca della misura dell'isolamento continuo disposta nei suoi confronti dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 33 Co. 1° n. 3 della legge 26.7.1975 n. 354.

Il giudice del merito affermava che il G.I.P., essendo giudice soltanto ad acta, era privo di poteri di iniziativa e di intervento, di guisa che, al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, non poteva farsi carico della gestione detentiva dell'indagato stante la mancanza di conoscenza dello stato dell'investigazione e delle relative esigenze di riservatezza o di tutela dei dati acquisiti o acquisendi.

2. Ricorre per cassazione il (omissis), il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 Co. 1° lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 279 C.P.P.), asserendo che erroneamente il giudice del merito aveva, sostanzialmente, rigettato la proposta istanza, atteso che nel corso delle indagini preliminari è demandato al G.I.P. ogni provvedimento inerente alla libertà personale, ivi comprese le modalità di esecuzione delle misure restrittive della medesima, tanto più che nella specie non sussistevano più esigenze di riservatezza delle investigazioni dal momento che il pubblico ministero aveva notificato all'interessato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 - bis C.P.P.

In ogni caso denunciava l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 legge 354/1975, siccome contrastante con gli artt. 2, 3 Co. 1°, 24, 27 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva un controllo giurisdizionale del provvedimento di isolamento continuo disposto dal pubblico ministero procedente.

3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Preliminarmente è opportuno precisare che, contrariamente a quanto affermato dal procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, l'impugnazione è, ai sensi dell'art. 568 Co. 2° C.P.P., ammissibile sia perché il provvedimento gravato riguarda la libertà personale - tale essendo ontologicamente la natura del provvedimento di isolamento continuo del detenuto, atteso che esso determina un ulteriore, rispetto allo stato detentivo, restringimento della libertà personale del soggetto - sia perché la dichiarazione fatta dal G.I.P. di non luogo a provvedere, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza (nella sostanza una, abnorme, pronuncia di non liquet), non può dare luogo a un eventuale conflitto di competenza, non essendo tale istituto per il vigente codice di rito (art. 28), contrariamente a quanto previsto da quello del 1930, applicabile ai rapporti conflittuali tra giudice e pubblico ministero, sicché l'ipotizzata inammissibilità dell'impugnazione lascerebbe l'interessato, asseritamene assoggettato a una limitazione della sua libertà personale ultronea rispetto al suo stato di detenzione, senza alcuna tutela giurisdizionale, sempre prevista in tali casi dalla Costituzione (art. 13 Co. 2° e 111 Co. 7°).

Ciò premesso, la Corte rileva, in primo luogo, che, contrariamente all'avviso del giudice del merito, la funzione del G.I.P. nel corso delle indagini preliminari, non è limitata all'espletamento di singole attività di volta in volta specificate

dal codice di rito, ma riguarda il controllo giurisdizionale dell'attività investigativa riservata al pubblico ministero con particolare riguardo agli atti e ai provvedimenti limitativi di diritti costituzionalmente garantiti dell'indagato.

Sotto un secondo aspetto va precisato che, a norma dell'art. 279 C.P.P., al giudice che procede - identificato nel G.I.P. prima dell'esercizio dell'azione penale, che a norma dell'art. 405 C.P.P. si concretizza con la richiesta di rinvio a giudizio ovvero con la formulazione definitiva dell'imputazione - non soltanto spetta la competenza riguardante l'applicazione e la revoca delle misure cautelari, ma anche quella concernente la modifica delle loro modalità esecutive, tra le quali indubitabilmente rientra quella relativa all'esecuzione concreta della detenzione in carcere mediante isolamento continuo.

Ne discende che il G.I.P. adito dall'indagato detenuto in carcere per deliberare in merito alla richiesta di revoca dell'isolamento continuo disposto dal pubblico ministero nei suoi confronti ai sensi dell'art. 33 Co. 1° n. 3 dell'ordinamento penitenziario, deve provvedere a norma dell'art. 279 C.P.P. e non dichiararsi incompetente con conseguente trasmissione dell'istanza al pubblico ministero, dal momento che, per legge, è tenuto al controllo giurisdizionale dei provvedimenti restrittivi della libertà personale dell'indagato detenuto, di guisa che non può sottrarsi all'obbligo di decidere in merito.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio degli atti allo stesso G.I.P. il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà a decidere in ordine all'istanza avanzata dal (omissis), attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di (omissis).